

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 9 maggio 2008, presso gli uffici della sede legale di Pavimental, si sono incontrate le parti seguenti:

per le OO.SS.:

FENEAL – UIL Segreteria Nazionale e Segreterie Territoriali;
FILCA – CISL Segreteria Nazionale e Segreterie Territoriali;
FILLEA – CGIL Segreteria Nazionale e Segreterie Territoriali;
R.S.U./A. aziendali, in carica presso tutte le Unità Operative di Pavimental;

per PAVIMENTAL S.p.A:

Amministratore Delegato;
Responsabile Direzione Operativa;
Responsabile Funzione Personale, S.I., Acquisti e Qualità;
Responsabile Relazioni Industriali e Legislazione sul Lavoro.

↓ PREMESSE

- Dall'osservazione dell'andamento delle attività di core business aziendale nell'ultimo quinquennio si è registrato il crescente ricorso e generalizzazione sul territorio nazionale al lavoro effettuato in orario notturno;
- tale andamento è, peraltro, stato confermato nelle specifiche previsioni e richieste poste dalla Committente Società Autostrade per l'Italia in sede di rinnovo triennale del contratto di affidamento a Pavimental delle attività manutentive della rete autostradale, tra le parti sottoscritto nei mesi di luglio e novembre 2007;
- difatti, la realizzazione dei volumi produttivi contrattualmente assegnati a Pavimental, coniugata alle criticità dei volumi del traffico veicolare, fa sì che la programmazione dei lavori impegni le Unità Operative per lunghi e continuativi periodi di lavoro notturno; in specie, siffatto trend è in linea con la gran parte dei programmi lavori consegnati e/o previsti per il corrente anno;
- ferma restando la volontà delle parti di tendere, nel medio periodo, a un'organizzazione del lavoro che eviti l'uso continuativo del lavoro notturno e con la consapevolezza che la modalità operativa del lavorare di notte determina una maggiore penosità della prestazione lavorativa, Pavimental e le Organizzazioni sindacali, a tutti i livelli interessate, hanno avviato negli anni tavoli di studio e di contrattazione sperimentale – altresì promossa dal vigente Accordo Quadro del 21 marzo 2006 - per la ricerca di soluzioni volte alla comune determinazione di migliorare il recupero psicofisico dei lavoratori e il loro lavorare in sicurezza;
- dette sperimentazioni sono state, comunque, condotte avendo contemporaneamente cura all'imprescindibile conseguimento degli obiettivi produttivi e al mantenimento degli standard di buona efficienza e qualità che la Committente e, ancor più, l'utenza esigono nello svolgimento di un servizio di pubblica utilità, quale quello della manutenzione delle pavimentazioni autostradali;
- a oggi, pertanto, è stata chiaramente avvertita dalle parti l'esigenza di dotare i siti produttivi di Pavimental e i lavoratori di uno schema contrattuale di riferimento generale che contestualmente fornisca linee guida e predisponga assetti di recupero psicofisico adattabili alle diverse realtà e problematiche;
- sulla scorta di tale sensibilizzazione, Pavimental, nell'incontro di fine anno 2007, ha assunto l'impegno con codeste OO.SS. dell'elaborazione di un Accordo Quadro con lo scopo di affrontare

coerentemente la tematica del lavoro notturno e di fornire orientamenti per macro famiglie di analoghe problematiche e relative analoghe soluzioni.

↳ **PRINCIPI E CRITERI**

- Unica finalità e primaria intenzione della regolamentazione di cui al presente nonché dei diversi assetti organizzativi in appresso esposti è di consentire un maggior riposo e recupero psicofisico a tutti quei lavoratori per i quali si rendano proficui in costanza della maggiore penosità patita dal protrarsi continuativo di prestazioni di lavoro notturno; gli obiettivi sono, pertanto, il rafforzamento della tutela del lavoratore in sicurezza e il tendenziale miglioramento della qualità della vita dei lavoratori soggetti a condizioni di stress;
- il maggior recupero psicofisico è realizzato con la concessione ai lavoratori di un maggior numero di ore di riposo - come descritto al successivo paragrafo **PATTUZIONI** - rispetto a quelle previste dal vigente C.C.N.L. per il settore e dall'orario di lavoro;
- le Unità Operative interessate dal lavoro notturno sono state raggruppate per insiemi aventi stesse o analoghe peculiarità ed esigenze, sia se legate alla produzione sia se ad altri fattori dell'organizzazione del territorio e, per stessi o analoghi insiemi, sono state previste le stesse soluzioni così da consentire parità di trattamenti ai lavoratori - in una sorta di potenziale automatismo - nonostante le accentuate diversificazioni delle esigenze tra un cantiere e l'altro;
- in tale ottica, i programmi lavori, la loro acquisizione e/o probabile previsione rappresentano lo strumento indispensabile per la scelta delle soluzioni applicabili;
- per la definizione delle macro soluzioni/modelli organizzativi proposti ci si è avvalsi anche di quelli testati negli anni presso i siti produttivi ove erano già in corso sperimentazioni a riguardo;
- le soluzioni individuate non sono cogenti, bensì debbono rappresentare un'ulteriore opportunità per l'Unità Operativa volta al miglioramento dei periodi di riposo dei lavoratori chiamati al lavoro notturno massivo;
- quindi, l'effettiva applicazione della soluzione/modello individuato per l'U.O. a seconda dell'insieme di appartenenza è rimessa al perfezionamento previo incontro - per un esame congiunto e per le necessarie verifiche di dettaglio e adeguamenti - tra Pavimental e le OO.SS. territoriali, da effettuarsi, per gli eventuali anni di rinnovo, in tempo utile prima dell'inizio del periodo di attività in notturno;
- fatta salva una ragionevole duttilità e/o adattamento nella concreta messa a regime della soluzione/modello pertinente, correttivi rimessi - per gli aspetti organizzativi - alle valutazioni della Direzione Operativa, la soluzione/modello deve essere mantenuto in vigore per un periodo di tempo non inferiore al semestre, al fine di permettere la verifica della tenuta dello stesso e l'assolvimento degli adempimenti amministrativi del personale destinatario;
- in deroga alla soluzione/modello adottato, è incondizionatamente sempre assicurato il fare fronte alle eventuali emergenze o urgenze a carico della produzione assegnata all'U.O.

↳ **PATTUZIONI**

1. Le premesse, i principi e criteri che precedono sono parte sostanziale e integrante del presente Accordo Quadro.
2. L'Accordo ha natura sperimentale e le parti si riservano di valutarne gli effetti e i risultati, nei tempi di cui all'ultimo punto a pag. 5 di questo paragrafo.
3. La condizione indispensabile per accedere all'applicazione delle soluzioni - secondo i *Modelli* di cui in seguito - è l'effettivo svolgimento, nell'U.O. e per il personale ivi impiegato, di non meno di n°20 settimane di lavoro notturno continuativo; a tali effetti, non si intende interruttivo della continuità il periodo di ferialità collettiva estiva fruita nel cantiere dai lavoratori; inoltre, le n°20 settimane possono essere intese come continuative se risultanti dal cumulo nel periodo da marzo a novembre.

4. Il Programma Lavori assegnato all'Unità Operativa è lo strumento di riferimento e valutazione della sussistenza del requisito di cui al precedente punto;
5. resta inteso che l'eventuale venir meno del requisito suddescritto determina l'automatica disapplicazione dei contenuti del presente e l'automatico ripristino dell'ordinario orario di lavoro e trattamento economico;
6. le pattuizioni riportate nei *Modelli* sono rivolte alle maestranze e agli impiegati, nel solo caso in cui gli stessi siano chiamati a prestazioni di lavoro notturno, così come quantificato al 3° punto di questo paragrafo;
7. le maestranze in forza presso l'U.O. Macchine e Impianti di Magliano Sabina saranno destinatarie degli effetti del *Modello* in atto nell'U.O. presso cui presteranno la propria attività lavorativa, sempre ricorrendone tutte le condizioni.
8. Le Unità Operative, in considerazione delle specifiche esigenze della produzione (programmi lavori e Direzione Lavori di ASP) nonché delle inerenti modalità organizzative dei lavori da eseguire di notte, sono raggruppabili nelle seguenti *famiglie di appartenenza*:

FAMIGLIA A

Comprende le Unità Operative ove:

- è possibile effettuare prestazioni di lavoro notturno in settimana corta dal lunedì al giovedì (ore n°36);
- manca una seconda squadra con cui avvicendare le prestazioni di lavoro notturno.

FAMIGLIA B

Comprende le Unità Operative ove:

- si dispone di una seconda squadra per l'avvicendamento;
- è possibile effettuare, a settimane alterne con uno ad orario ordinario su cinque giorni, prestazioni di lavoro notturno in settimana corta dal lunedì al giovedì (ore n°32).

FAMIGLIA C

Comprende le Unità Operative ove:

- non è possibile effettuare prestazioni di lavoro notturno in settimana corta;
- non si dispone di una seconda squadra per l'avvicendamento;
- non esistono sperimentazioni *ad hoc*.

I Modelli applicabili:

MODELLO A PER FAMIGLIA A

1. L'orario di lavoro

- a) Lavoro notturno dal lunedì al giovedì per 9 (nove) ore giornaliere ordinarie; le restanti 4 (quattro) ore devono considerarsi convenzionali, ferma restando la prestazione dell'attività lavorativa - in ore 4 ordinarie - se richiesta per emergenze e/o urgenze;
- b) tale modalità di ripartizione dell'orario di lavoro è concessa nella misura del 80% della quantificazione totale del lavoro notturno continuativo previsto per l'anno in corso dal programma lavori.

2. Il trattamento economico

Il trattamento economico di riferimento è quello in vigore presso le Unità Operative in cui tale modello è già in corso di sperimentazione; l'effettiva applicazione del

trattamento stesso è, però, subordinata al perfezionamento e previo incontro tra Pavimental e le OO.SS. territoriali, come detto al 7° punto dei *PRINCIPI E CRITERI*.

MODELLO B PER FAMIGLIA B

1. L'orario di lavoro

- a) Lavoro notturno a settimane alterne - normale, a n°40 ore ordinarie, dal lunedì al venerdì e ridotta di n°32 ore ordinarie, dal lunedì al giovedì - rispettivamente per ciascuna squadra; le restanti n°8 ore devono considerarsi convenzionali, ferma restando la prestazione dell'attività lavorativa - in ore 8 ordinarie - se richiesta per emergenze e/o urgenze;
- b) nella settimana a orario ridotto, il venerdì sarà non lavorato.

2. Il trattamento economico

Il trattamento economico di riferimento è quello in vigore presso le Unità Operative in cui tale modello è già in corso di sperimentazione; l'effettiva applicazione del trattamento stesso è, però, subordinata al perfezionamento e previo incontro tra Pavimental e le OO.SS. territoriali, come detto al 7° punto del *PRINCIPI E CRITERI*.

MODELLO C PER FAMIGLIA C

1. L'orario di lavoro

- a) Lavoro notturno dal lunedì al venerdì per un totale di n°40 ore settimanali ordinarie;
- b) Prestazioni ordinarie non lavorate:
 - b)1. stante la prima sperimentazione del presente *Modello* e le peculiarità delle Unità Operative interessate dalla sua applicazione, in eccezionale deroga a quanto fissato al punto 3. delle *PATTUZIONI*, dalla 10^a alla 19^a settimana di lavoro notturno continuativo - inteso con le variabili di cui al 3° punto delle citate *PATTUZIONI*, maturano a favore di ciascun lavoratore n°1 giorno di riposo aggiuntivo retribuito;
 - b)2. dalla 20^a alla 29^a settimana di lavoro notturno continuativo maturano a favore di ciascun lavoratore n°4 giorni di riposo aggiuntivo retribuito;
 - b)3. dalla 30^a settimana in poi, detti giorni di riposo aggiuntivo retribuito aumentano a n°5 pro capite;
- c) la 30^a settimana e le n°5 giornate retribuite di riposo aggiuntivo sono comunque il plafond;
- d) il singolo lavoratore ha diritto a dette giornate di riposo aggiuntivo solo qualora abbia effettivamente prestato attività lavorativa notturna per un periodo non inferiore alle settimane continuative come sindacate; le quantità di giorni pari a n°1, n°4 e a n°5 di cui alle due fasce sub b)1. b)2. e b)3. saranno calcolate in base alle settimane di lavoro notturno effettivamente prestate dal singolo;
- e) i computi di cui alle lettere b)1., b)2., b)3. verranno eseguiti a consuntivo a fine periodo delle lavorazioni notturne, entro la fine di novembre di ogni anno;
- f) i giorni di riposo aggiuntivo saranno goduti interi, preferibilmente nel periodo tra dicembre e febbraio, comunque nel rispetto delle norme del vigente C.C.N.L. di settore nonché dei regolamenti e procedure aziendali, per quanto riguarda la loro richiesta e fruizione;
- g) i giorni di riposo aggiuntivo non fruiti entro il 30 giugno successivo all'anno di maturazione - in analogia alle previsioni del citato C.C.N.L. - e saranno considerati estinti a tutti gli effetti.

9. In considerazione dei probabili e prossimi mutamenti legislativi, anche connessi all'imminente rinnovo della contrattazione collettiva nazionale del settore edile, nonché in previsione delle eventuali ulteriori criticità e disagi che potranno emergere dalle verifiche e incontri sui singoli territori, le parti convengono di anticipare al mese di marzo 2009 – rispetto alla naturale scadenza del 31.12.2009 - il riesame del vigente *Accordo Quadro*, per quanto attiene alle partite legate al lavoro notturno.

10. Il presente *Accordo* entrerà in vigore dal 12 maggio 2008, con la precisazione che l'individuazione del *Modello* di riferimento e il trattamento economico relativo - trattamento che comunque non potrà essere superiore a quanto già previsto nell'*Accordo Quadro* del 21.03.2006 - formeranno oggetto di specifiche intese tra Pavimental e le OO.SS. territoriali, presso le rispettive Unità Operative interessate; il perfezionamento di dette intese sarà effettuato, per questo primo anno di applicazione, nel termine di massima di circa due mesi dall'entrata in vigore dell'*Accordo* stesso; le intese così raggiunte avranno, comunque, effetto retroattivo dal 12 maggio 2008;

11. si precisa, altresì, che per quanto attiene alla maturazione dei giorni di riposo aggiuntivo di cui al *Modello C*, il computo del numero complessivo di settimane di orario di lavoro notturno verrà calcolato dall'effettivo inizio – per il corrente anno – dei periodi di notturno;

12. Le parti convengono di incontrarsi con il Responsabile della Sicurezza e Igiene sul Lavoro nonché Datore di Lavoro per le dette materie al fine di elaborare un modello di monitoraggio specifico per i rischi alla salute e sicurezza dei lavoratori, connessi al lavoro notturno, entro il mese di giugno 2008.

13. La durata della presente sperimentazione è fissata sino al 31 marzo 2009, con possibilità di proroga di un ulteriore anno. L'opportunità di detta proroga seguirà all'esito positivo dell'incontro di verifica che Pavimental e le OO.SS. a livello nazionale si impegnano a tenere entro il 28 febbraio 2009.

Letto, confermato, sottoscritto.

Le OO.SS.

PAVIMENTAL S.p.A.